

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE E LA SUCCURSALE DELL'IIS VITTONI CHIERI, FINANZIATI CON FONDI DEI PATTI TERRITORIALI TORINO-SUD DOTT. GEOL. CLAUDIO BERTONCELLO.

C.U.P. J55D13000070001

C.I.G. Z8013BFAD1

TRA

La Città Metropolitana di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente Arch. Claudio SCHIARI, nato a Susa in data 28/04/1960 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – c.so Inghilterra 7/9, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

Dott. Geol. Claudio BERTONCELLO, nato a Chieri (To), il 17.12.1965 - C.F. BRTCLD65T17C627Y – P.IVA 08618520012 - con studio in Chieri (To), viale Cappuccini 37, iscritto all'Albo Regionale dei Geologi al n. 548.

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 n.....-8458/2015 in data, è stato conferito al Dott. Geol. Claudio BERTONCELLO l'incarico professionale avente ad oggetto la redazione di una relazione geologica e l'esecuzione di n. 3 prove penetrometriche effettuate con penetrometro leggero, finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire, da parte del Comune di Chieri (di cui al parere di massima n. 90/2014 del 08.04.2014), relativo ai lavori di realizzazione di una serra didattica, presso la sede e la succursale del IIS VITTONI, Chieri (To) e contestuale ai lavori in oggetto.

- ai lavori in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z8013BFAD1 e il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) J55D13000070001.

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Città Metropolitana di Torino conferisce al Dott. Geol. Claudio BERTONCELLO, con studio in con studio in in Chieri (To), viale Cappuccini 37, l'incarico professionale per la redazione di una relazione geologica e per l'esecuzione di n. 3 prove penetrometriche effettuate con penetrometro leggero, finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire, da parte del Comune di Chieri (di cui al parere di massima n. 90/2014 del 08.04.2014), relativo ai lavori di realizzazione di una serra didattica, presso la sede e la succursale del IIS VITTONI, Chieri (To) e contestuale ai lavori in oggetto.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della firma dello stesso, presumibilmente nel mese di aprile 2015 e la prestazione dovrà essere eseguita nel termine di 6 mesi. Il pagamento della prestazione da parte della Città Metropolitana diverrà pertanto esigibile entro il secondo semestre dell'anno 2015, fatte salve le verifiche di corretta esecuzione previste dal contratto e dalla normativa vigente.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facoltà di procedere alla revoca dell'incarico ove le modalità di esecuzione dell'incarico stesso rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione professionale ammonta a complessivi **Euro 622,20=** così ripartiti:

Onorario	Euro	500,00
Contributo previdenziale 2%	Euro	10,00
IVA 22%	<u>Euro</u>	<u>112,20</u>
Totale	Euro	622,20

Non e' previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

La liquidazione avverrà successivamente all'emissione del certificato di fine lavori.

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- ✓ Di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente

dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;

- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- ✓ di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- ✓ di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;
- ✓ di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 6 - Base dati e disegni

La Città Metropolitana di Torino si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa di intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 7 - Approfondimenti tecnici

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

Art. 8- Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Città Metropolitana di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; in particolare il progetto resta di piena ed assoluta proprietà della Città Metropolitana di Torino, che può, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, con la collaborazione dell'incaricato, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, semprechè il progetto stesso non venga modificato sostanzialmente nei criteri informativi essenziali.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, ne' rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Città Metropolitana di Torino.

Art. 10-Revoca dell'incarico

Le parti danno reciprocamente atto che nei seguenti casi:

- mancata redazione relazione geologica;
- mancato esecuzione di n. 3 prove penetrometriche con penetrometro leggero;
- altre ipotesi di inadempimento o ritardo;

è ammessa per la Città Metropolitana di Torino la possibilità di recesso dal presente contratto, fatte salve le prestazioni correttamente eseguite, ai sensi dell'art. 1373, c. 2 Cod. Civ.

Art. 11 - Controversie

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 – Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Città Metropolitana di Torino, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 13 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio in Chieri (To), Viale Cappuccini 37.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li' 16/03/2015

Il Dirigente del Servizio

Il professionista incaricato

Arch. Claudio SCHIARI

Dott. Geol. Claudio BERTONCELLO

Il professionista incaricato, Dott. Geol. Claudio BERTONCELLO, dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Il Dirigente del Servizio

Il professionista incaricato

Arch. Claudio SCHIARI

Dott. Geol. Claudio BERTONCELLO